

Da: prot.tribunale.piacenza@giustiziacert.it
Inviato: mercoledì 13 dicembre 2023 12:10
A: prot.ca.bologna@giustiziacert.it; prot.procura.piacenza@giustiziacert.it;
prot.uepe.reggioemilia@giustiziacert.it; consiglio@ordineavvocatipc.it;
prot.gdp.piacenza@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/12/2023.0001703.U
Allegati: Segnatura.xml; CCF_000224.pdf



TRIBUNALE DI PIACENZA

Piacenza – Vicolo del Consiglio 12 – Tel. 0523/1836299

PRESIDENZA

Piacenza, 12/12/2023

Al Presidente della Corte d'Appello
Bologna

Al Signor Procuratore della Repubblica
Sede

All'ufficio Esecuzione penale Esterna (UDEPE)
Reggio Emilia

Al Signor Presidente Ordine Avvocati
Sede

Al Signor Presidente, ai magistrati ed ai G.O.T.
Sezione Penale - Sede

Al Coordinatore ed ai magistrati GIP/GUP
Sede

Ai Giudici di Pace
Piacenza

OGGETTO: Delega ai Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In ossequio alla circolare n.116-10-300/2002 del 28 luglio 2001, si trasmette copia della convenzione stipulata da questo Ufficio con **UEPE di Reggio Emilia**.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Stefano Brusati

- 6 DIC. 2023

PROTOCOLLO OPERATIVO
IN MATERIA DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI E DI
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Il presente protocollo, che sostituisce ogni altro precedente, è finalizzato a ottimizzare i processi e i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l'efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022.

L'accordo ha i seguenti obiettivi:

- Concordare, semplificare e velocizzare, nell'ottica di massima collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, le principali modalità di svolgimento dei rispettivi ruoli e attività, al fine di realizzare e sviluppare al meglio il sistema di sanzioni e misure di comunità complessivamente ad oggi introdotto;
- Garantire agli indagati e agli imputati il diritto all'informazione sugli istituti e le relative modalità di accesso agli stessi, in conformità con la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 del Consiglio, individuando modalità concrete per il suo assolvimento;
- Agevolare l'accesso agli istituti predisponendo procedure trasparenti e condivise, attraverso prassi tecnico operative concordate;
- Garantire l'individualizzazione dei percorsi mediante predisposizione di programmi di trattamento adeguati e personalizzati.

Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

PARTE PRIMA: IL PRESIDIO DI PROSSIMITÀ DELL'UEPE

1. È istituito un presidio di prossimità dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia presso il Tribunale con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'autorità giudiziaria e con l'avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.
2. Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
 - raccordo con le cancellerie, l'A.G e l'avvocatura;
 - ricevimento utenza per: predisposizione dei programmi di trattamento; informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa; avvio, gestione e valutazione di tali misure;
 - promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
3. Il presidio è gestito dall'UDEPE RE che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multi professionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario referente.
4. L'accesso degli operatori di cui al punto precedente sarà preceduto da un momento informativo nel corso del quale figure incaricate dal Dirigente Responsabile e

professionalmente formate ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in tema di "Tutela Salute e della Sicurezza dei Lavoratori", accompagneranno gli operatori UDEPE RE nella conoscenza dei locali indicando loro l'ubicazione dei diversi servizi dedicati al personale tra cui: servizi igienici, distributori di bevande e generi alimentari, ..., e fornendo, allo stesso tempo, le necessarie informazioni circa i rischi generici e specifici nonché le informazioni relative alle procedure da seguire al verificarsi di eventuali situazioni di emergenza.

5. Per la realizzazione del presidio il Tribunale fornirà spazi adeguati al ricevimento dell'utenza, una idonea postazione di lavoro munita di arredi e strumenti informatici come personal computer, stampante multifunzione, ... (ai sensi dell'allegato XVIII del D. Lgs. 81/08 ss. mm. ii.).

6. L'accesso alla rete giustizia avverrà attraverso credenziali rilasciate all'interessato, su richiesta inoltrata dall'UDEPE RE al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e previa formazione e sottoscrizione della Dichiarazione di cui si allega copia [allegato A].

7. Premesso:

- che lo sportello è dedicato tra le altre, anche all'accesso dell'Utenza, già in carico o meno all'UDEPE RE;
 - che lo stesso accesso è reso sicuro attraverso:
 - un sistema di rilevazione dei metalli [metal detector] destinato ad evitare che all'interno dello stesso Tribunale possano essere introdotti oggetti atti ad offendere;
 - a presenza di un "posto di guardia" presidiato dalle Forze dell'Ordine dedicato al controllo degli accessi;
 - che la stanza dedicata allo sportello è situata al piano terra a poca distanza dallo stesso "posto di guardia";
- sarà cura dell'Operatore UDEPE RE fornire al momento dell'accesso al Tribunale, al posto di guardia, un elenco dell'Utenza attesa con gli orari previsti d'arrivo, sarà cura dell'Operatore UDEPE RE evitare la convocazione presso lo stesso Tribunale o darne il preventivo avviso al posto di guardia affinché eserciti un possibile controllo a distanza, di soggetti che nel corso di eventuali primi contatti, seppur telefonici, si siano mostrati, nei toni, poco collaboranti ed oltremodo polemici.

8. Gli orari di apertura dello sportello dovranno essere compatibili con quelli di accesso al pubblico stabiliti dal Tribunale, orari durante i quali sarà garantita la sorveglianza, a distanza, ai colloqui da parte di personale appartenente al corpo di Vigilanza. Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento, in presenza e da remoto. Durante gli stessi orari di apertura dello sportello sarà inoltre garantita la reperibilità telefonica attraverso sia telefonia di rete fissa con interno dedicato fornito dal Tribunale sia attraverso telefonia mobile con scheda telefonica fornita dall'UDEPE di Reggio Emilia. Giorni e orari di apertura saranno indicati nei siti web delle parti.

9. Si allega documento relativo alle norme di comportamento cui dovranno attenersi gli Operatori UDEPE RE [allegato B].

PARTE SECONDA: MESSA ALLA PROVA

1. (Proposta di messa alla prova da parte del Pubblico Ministero)

1.1 Quando, ai sensi dell'art.464-ter.1 c.p.p., il Pubblico Ministero valuti di proporre all'indagato la messa alla prova nel corso delle indagini, provvederà ad indicarne la durata e i contenuti essenziali nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la formulazione del quale potrà avvalersi dell'UEPE. Le parti convengono che il coinvolgimento dell'UEPE in questa fase venga limitato ai casi di particolare complessità e, comunque, per programmi di durata superiore a dodici mesi. Nell'ipotesi residuale in cui il PM ritenga necessario richiedere all'UEPE i contenuti essenziali del programma trattamentale, quest'ultimo fornirà informazioni circa le modalità di svolgimento della prestazione, tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, nonché la tipologia di attività ritenuta più idonea al caso di specie.

1.2 Qualora l'indagato aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del PM, il Giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere all'UEPE il programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato, che vi provvederà entro 3/6 mesi. Il difensore si farà parte diligente nell'individuazione dell'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, in linea con la tipologia precedentemente individuata dall'UEPE.

2. Istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'indagato e imputato)

2.1 In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p. ovvero da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., l'indagato o l'imputato allegheranno attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata all'UEPE territorialmente competente in base al domicilio. Nel solo caso di presentazione dell'istanza presso il Presidio, sarà rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

2.2 L'istanza di elaborazione del programma di trattamento (allegato n. 1 - modello di istanza), corredata di procura speciale ove presentata dal difensore, contiene:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
- Indirizzo di residenza e di domicilio effettivo;
- Recapiti dell'interessato (cellulare, mail, PEC);
- Indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- Indicazioni relative allo stato di occupazione;
- documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
- documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;
- Eventuale dichiarazione di disponibilità di ente per lavoro di pubblica utilità;
- Titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
- Indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa e circa la disponibilità a un percorso di giustizia riparativa;
- A.G. procedente, RGNR del procedimento, titolo di iscrizione o capo di imputazione, eventuale udienza già fissata;
- Indicazione del difensore e dei suoi recapiti (telefono, mail, PEC)

3. (Lavoro di pubblica utilità e dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato) L'imputato e il difensore si faranno parte diligente nell'individuazione dell'ente convenzionato ove il lavoro di pubblica utilità potrà essere svolto, trasmettendo la relativa dichiarazione di disponibilità all'UEPE a mezzo PEC, ove possibile, già direttamente con l'istanza di programma di trattamento per messa alla prova e, in ogni caso, non oltre il termine di 20 giorni dall'udienza di valutazione.
4. Udienza per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione di nuova udienza)
- 4.1 Il Giudice, sentiti il PM e l'eventuale persona offesa, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata a 6 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento.
- 4.2 Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità sarà tempestivamente trasmesso all'UEPE dalla competente cancelleria all'indirizzo prot.uepe.citta@giustiziacert.it, che indicherà, tra l'altro, i contenuti del programma che ritenga essenziali. Inoltre, qualora ne ritenga la necessità, l'A.G. richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza successiva per l'ammissione alla messa alla prova, oltreché per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-ter, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l'UEPE.
5. (Elaborazione e proposta del programma da parte dell'UEPE - Indagine socio-familiare)
- 5.1 L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento (v. allegato n. 2), che verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'A.G. entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.
- 5.2 Con riferimento all'elaborazione del programma di trattamento:
- l'indagato/imputato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni;
 - l'UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa subordinati all'adesione volontaria delle parti, all'approvazione dell'A.G. e alle risorse disponibili, nonché alla valutazione di fattibilità della mediazione da parte del servizio di giustizia riparativa;
 - saranno articolate le diverse tipologie di impegno e, relativamente al lavoro di pubblica utilità, le modalità e tempi di svolgimento compatibili con la disponibilità dell'Ente accogliente e le esigenze dell'indagato/imputato;
- 5.3 In relazione all'indagine socio-familiare, fatte salve diverse richieste dell'A.G., le parti concordano, al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, le seguenti procedure:
- a) semplificata: trasmissione all'A.G. del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato relativamente a contravvenzioni o reati di lieve entità e comunque, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione dell'applicazione dell'istituto:

- b) ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'operatore incaricato che viene trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento;
 - c) complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di équipe multidisciplinare che viene trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità.
6. (Udienza di sospensione del procedimento e messa alla prova)
- L'AG se ritiene idoneo il programma o dopo aver disposto eventuali integrazioni, emette ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova stabilendo la durata della stessa, la durata dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e la data di udienza volta a verificarne l'esito, fissata almeno due mesi dopo la conclusione della misura.
7. (Avvio della messa di messa alla prova)
- 7.1 L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegato il programma di trattamento approvato è tempestivamente trasmesso all'UEPE, a cura della cancelleria.

IPOTESI A

- 7.2 L'ordinanza di ammissione alla MAP conterrà la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE entro 10 giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico, tramite richiesta appuntamento presso Presidio di prossimità (telefono, email, ev. piattaforma di prenotazione). Qualora il termine decorra inutilmente, l'UEPE ne informerà l'A.G. e il difensore. La messa alla prova decorre dalla sottoscrizione del verbale di fronte all'UEPE/presidio di prossimità. Il verbale resterà agli atti dell'UEPE che comunicherà all'A.G. gli esatti termini dell'inizio e della conclusione della MAP nella relazione di cui al punto successivo.

IPOTESI B

- 7.2 L'ordinanza sarà immediatamente esecutiva e conterrà la prescrizione all'imputato prendere contatti con l'UEPE entro sette giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico. L'UEPE, acquisita l'ordinanza, provvederà a comunicare l'avvio della misura all'Ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità. Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
8. (Esecuzione della messa alla prova)
- 8.1 Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
- 8.2 Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità potranno essere adeguate in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in ordinanza e/o nel programma di trattamento approvato.
- 8.3 Qualora l'UEPE rilevi elementi di particolare pregnanza, relazionerà all'A.G. sull'andamento del programma, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.
9. (Udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova)

- 9.1 L'UEPE trasmette al Tribunale e al difensore una relazione sul decorso e sull'esito della prova medesima, entro due mesi dalla fine della messa alla prova e, comunque, entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova
- 9.2 Il Giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L'esito dell'udienza verrà in ogni caso trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

PARTE TERZA: LE PENE SOSTITUTIVE

1. (Valutazione astratta di concedibilità della sostituzione ed espressione del consenso)
Dopo aver pronunciato sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a una pena detentiva non superiore a 4 anni, senza averne ordinato la sospensione condizionale, l'A.G. procedente qualora accerti la sussistenza delle condizioni per sostituirla con una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981 ne dà avviso alle parti e chiede all'imputato o al suo difensore l'assenso a tale sostituzione (salvo il caso dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva), con indicazione della/e sanzione/i per la/le quale/i è fornito il consenso.
2. **OMISSIS**
3. (Acquisizione contestuale del consenso e decisione immediata)
Qualora l'imputato o il procuratore speciale forniscano il consenso alla sostituzione, il giudice può contestualmente procedere a sostituire la pena irrogata, indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti, trasmettendo all'UEPE:
 - la sentenza completa del dispositivo integrato;
 - tutta la documentazione prodotta all'udienza dall'imputato o il suo difensore ritenuta utile per l'esecuzione.
4. (Rinvio dell'udienza per istruttoria)
 - 4.1 Quando l'A.G. valuta di non disporre di elementi sufficienti per la sostituzione, può acquisire dalle banche dati, dalle FF.00. e dall'UEPE tutte le informazioni in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. A tal fine, per quanto attiene al coinvolgimento dell'UEPE, nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene di limitare le richieste di informazioni alle situazioni in cui l'A.G. ritenga imprescindibile il contributo dell'UEPE e, comunque, per pene superiori ai 12 mesi e volte all'applicazione della semilibertà e detenzione domiciliare sostitutiva (ad es. assunzione di informazioni qualificate sul contesto abitativo e socio-familiare dell'imputato). In tal caso, sospende il processo ex art. 545bis cc.1 e 2 c.p.p. e fissa un'apposita udienza entro 60 giorni, trasmettendo all'UEPE:

- la sentenza completa del dispositivo, nonché il verbale di udienza (modello verbale di udienza allegato 2 al presente protocollo);
 - tutta la documentazione prodotta all'udienza dall'imputato o il suo difensore ritenuta utile per l'elaborazione del programma.
- 4.2 Qualora l'A.G. provveda a richiedere alla Polizia Giudiziaria e ai soggetti indicati dall'art. 94 D.P.R. n. 309/1990, le informazioni e i documenti indicati all'art. 545-bis c.p.p., tale richiesta conterrà l'indicazione di trasmettere tale documentazione anche all'UEPE.
5. (Contenuti e modalità dell'attività istruttoria)
- 5.1 Nel verbale di udienza l'Autorità Giudiziaria può richiedere all'UEPE di trasmettere almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata:
- le informazioni di cui al punto precedente;
 - l'elaborazione di un programma di trattamento relativamente alla pena sostitutiva ritenuta dal giudice stesso più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale,
- 5.2 Qualora l'interessato sia sottoposto a misura cautelare, l'ordinanza dovrà prevedere l'autorizzazione del soggetto a recarsi presso l'UEPE/Presidio, previa convocazione, o l'autorizzazione dell'operatore dell'UEPE a recarsi presso l'istituto ove l'interessato è ristretto.
6. (Elaborazione del programma di trattamento)
- 6.1 Nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene che:
- a. di norma, il programma di trattamento sarà richiesto all'UEPE solo ai fini dell'applicazione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive e, comunque, per pene non inferiori a 12 mesi, fatta salva ogni diversa valutazione;
 - b. non sarà richiesto il programma di trattamento per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, considerato che la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui il condannato svolgerà l'attività dovrà indicare gli elementi necessari alla valutazione del giudice (tipologia di attività, tempi, luoghi e modalità di svolgimento).
- 6.2 L'UEPE formulerà il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al giudice competente. In ogni caso, anche quando il programma non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l'A.G. potrà richiederlo o l'UEPE potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.
- 6.3 Nell'ipotesi residuale in cui l'A.G. non abbia elementi sufficienti per individuare la pena sostitutiva da applicare e/o l'imputato fornisca il consenso alla sostituzione con più di una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981, con ordinanza il giudice chiederà all'UEPE di elaborare la proposta di programma di trattamento valutata più idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dall'istituto, alla luce delle informazioni raccolte.
- 6.4 Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G., l'UEPE ne informa il giudice e il difensore, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.

7. (Integrazione del dispositivo e trasmissione atti successivi)

7.1 All'udienza fissata, il giudice, qualora decida di sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con relativi obblighi e prescrizioni.

7.2 I provvedimenti dell'A.G. trasmessi all'UEPE dovranno necessariamente indicare, ai fini della presa in carico, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, domicilio) dell'imputato e l'indicazione del suo difensore, nonché il dispositivo letto in udienza e il capo di imputazione.

8. (Esecuzione delle pene sostitutive)

8.1 In riferimento alla fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le parti potranno adeguare le modalità di svolgimento dell'attività già pattuite in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in sentenza. Le relazioni di cui all'art. 63, L. 689/81, sono redatte da parte dell'UEPE ogniquale volta vi siano informazioni significative da comunicare all'A.G.

8.2 Per ciò che concerne l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, si rinvia agli accordi con la magistratura di sorveglianza.

PARTE QUARTA: ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

1. (Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo)

1.1 In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

1.2 L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

2. (Formazione comune)

Nell'ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, esse realizzeranno uno o più incontri di formazione comune.

3. (Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

Le parti si impegnano a intraprendere iniziative volte all'aggiornamento e all'ampliamento degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e a strutturare forme agili e condivise di individuazione delle disponibilità da parte dell'utenza.

4. (Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie)

Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, avvengono a mezzo di posta elettronica ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di

Indirizzi PEO/PEC

Sezione Penale: penale.tribunale.piacenza@giustiziacert.it

Sezione GIP/GUP: gip.tribunale.piacenza@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di

Indirizzi PEO/PEC: segreteria.procura.piacenza@giustiziacert.it

UIEPE/UDEPE di

Indirizzo PEC: prot.uepe.reggiocemilia@giustiziacert.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

5. (Pubblicizzazione del protocollo)

Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente protocollo e la modulistica ad esso allegata.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Allegati:

- 1) modello istanza MAP;
- 2) modello di programma di trattamento;
- 3) modello di verbale di udienza per sostituzione di pena detentiva.

Firme

Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano BRUSATI

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Grazia Pradella

La Direttrice
Dott.ssa Laura Torre

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio di Esecuzione Penale esterna di _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____, domiciliato in _____, via _____,
n. _____, CAP _____, tel. _____,
mail/PEC _____

CHIEDE

- ☐ per se stesso;
☐ per il/la Sig.re/ra _____, nato/a _____,
il _____, domiciliato in _____, via _____,
n. _____, tel. _____,
mail/PEC _____, in qualità di suo Procuratore Speciale,

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p. (*"Sospensione del procedimento con messa alla prova"*), relativamente all'imputazione per il reato di cui all'art. _____, in relazione al procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. _____ presso il Tribunale di _____ sezione _____.

A tale fine l'interessato dichiara:

1. di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: _____;
2. di svolgere la seguente attività lavorativa: _____;
3. di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione convenzionata/o con il Tribunale _____;
4. di essere titolare di permesso di soggiorno (solamente per cittadini stranieri) per: _____;
5. indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa e circa la disponibilità ad un programma di giustizia riparativa: _____.

A tal fine, allega la seguente documentazione:

- ☐ documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999 _____;
- ☐ documentazione di servizi sociali e/o sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma _____.

Indica i seguenti ulteriori elementi che ritiene utili al fine della redazione del programma: _____

Trasmette, unitamente alla presente istanza, i seguenti ulteriori documenti:

1) _____

2) _____

3) _____

Data _____

Firma

Tribunale di _____
Sezione Penale in Composizione _____

Integrazione al verbale di udienza
(art. 545-bis c.p. p.)

N. _____ R.G.T.

Udienza del _____

Il giudice rilevato che non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena e che è stata irrogata una pena detentiva:

- ☐ superiore ad anni 3 ma non ad anni 4, con conseguente astratta applicabilità della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutive ex artt. 55 e 56 L. 24/11/1981, n. 689;
- ☐ superiore ad anni 1 ma non ad anni 3, con conseguente astratta applicabilità della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità sostitutivi ex artt. 55, 56 e 56-bis L. 24/11/1981, n. 689;
- ☐ non superiore ad anni 1, con conseguente astratta applicabilità della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria sostitutivi ex artt. 55, 56, 56-bis e 56-quater L. 24/11/1981, n. 689;

avvisa le parti

che ricorrono le condizioni, anche tenuto conto di quelle soggettive di cui all'art. 59 L. 24/11/1981, n. 689, per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive sopra indicate.

☐ L'imputato personalmente ☐ Il procuratore speciale nominato a tal fine dall'imputato

☐ ☐ ACCONSENTE ☐ NON ACCONSENTE

alla sostituzione della pena detentiva con la seguente pena sostitutiva del/la

☐ L'imputato non è presente e il difensore rappresenta di non essere munito di procura speciale per la sostituzione della pena detentiva

In merito alla pena pecuniaria sostitutiva o alle altre pene sostitutive sopra indicate, il difensore:

- ☐ nulla osserva;
- ☐ osserva che

- ☐ produce la seguente documentazione (*ad esempio: dichiarazione di disponibilità Ente per LPU*)

- ☐ L'imputato

- ☐ Il Pubblico Ministero

Il Giudice

- ☐ Conferma il dispositivo
- ☐ Dà lettura del dispositivo integrato con la pena sostitutiva del/la _____
- ☐ Ritenuto di non poter decidere immediatamente, sospende il processo e rinvia per la decisione all'udienza _____ dandone avviso orale a coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti;
- ☐ dispone l'acquisizione dall'U.E.P.E. territorialmente competente di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, nonché in particolare

- ☐ dispone l'acquisizione dalla Polizia Giudiziaria (Carabinieri di _____) tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, nonché in particolare

- ☐ dispone l'acquisizione dalla G.d.F. territorialmente competente degli accertamenti reddituali e patrimoniali relativi all'imputato e dei componenti del suo nucleo familiare con riferimento

- ☐ dispone l'acquisizione dai soggetti di cui all'art. 94 D.P.R. 09/10/1990, n. 309 (SERD di _____ / _____) della certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol o da gioco d'azzardo dell'imputato e del programma terapeutico in corso o al quale questi intende sottoporsi;

☐ richiede all'UEPE il programma di trattamento per la pena sostitutiva del/la

Dispone che le informazioni sopra richieste vengano trasmesse anche all'UEPE competente e dà, in ogni caso, facoltà alle parti di depositare documentazione rilevante presso il predetto Ufficio.

Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente verbale all'U.E.P.E. e per gli altri adempimenti e comunicazioni di rito.

Verbale chiuso alle ore

Il Cancelliere

Il Giudice

TRIBUNALE DI
SEZIONE

(tel. n° _____ - PEC: _____)

All'UEPE

Alla Stazione CARABINIERI di

Alla Guardia di Finanza di

Al SERD

All'avv.

OGGETTO: Nome e Cognome, nato in _____ il _____, residente/domiciliato in _____, difeso dall'Avv. _____ (pec: _____)

Si trasmette in allegato verbale udienza/verbale integrazione con cui questo Giudice Dott. _____ ha disposto la sospensione del processo, con sostituzione della pena detentiva con _____

Si allegano: capo di imputazione e dispositivo letto in udienza.

Si trasmette per quanto di competenza.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

